

Banca D'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marino Ottavio Perassi, Donatella La Licata, Michele Cossa, domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91, come da procura in atti Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Veneto Banca Società Cooperativa Per Azioni, Soc Banca Popolare di Venezia Società Cooperativa Per Azioni, Soc Unione di Banche Italiane Ubi Banca Società Cooperativa Per Azioni, Soc Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Sc in Amministrazione Straordinaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Banca Popolare di Vicenza Soc Coop in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Elefante, Stefano Cacchi Pessani, Mariangela Di Giandomenico, Gianpiero Succi, con domicilio eletto presso Erede Pappalardo Studio Bonelli in Roma, Via Salaria, 259, come da procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Codacons in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73, come da procura in atti;

per l'annullamento

della circolare n. 285 del 17.12.2013 della Banca d'Italia nella parte inserita a seguito del 9° aggiornamento del 09.06.2015 - (rimborso delle azioni spettanti ai soci uscenti)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ellai Banca D'Italia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Banca Popolare di Vicenza Soc Coop;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 119, co. 5, cod. proc. amm.;

Considerato che le parti, in occasione della odierna udienza pubblica, hanno dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe quanto all'impugnazione proposta da ADUSBEF e da Federconsumatori; respinge il ricorso in epigrafe quanto

all'impugnazione proposta dai ricorrenti in qualità di soci della Banca Popolare di Milano.

Spese compensate tra tutte le parti del giudizio.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 11/02/2016

(Art. 119, co. 5, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)